

Cuneo, lì 27 luglio 2022

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 40/2022

## **PROROGA SISMABONUS 110% ACQUISTI AL 31/12/2022 E INVIO DATI ALL'ENEA: CONDIZIONI DIFFICILI**

La conversione in legge del "Decreto PNRR 2" contiene alcune novità relative agli interventi rientranti nel Sismabonus, di seguito esaminate.

### **SISMABONUS ACQUISTI CON DETRAZIONE 110%**

È prevista una **proroga condizionata al 31 dicembre 2022**, rispetto all'ordinario termine del 30 giugno, del termine entro il quale deve essere effettuato il **rogito**, al fine della fruizione della **detrazione 110% "Sismabonus acquisti"**. Nello specifico la proroga è stata disposta a favore degli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno abbiano:

- sottoscritto entro il **30.6.2022 un contratto preliminare** di vendita dell'immobile regolarmente registrato; l'immobile deve risultare accatastato almeno in categoria F/4;
- **versato acconti con lo sconto in fattura** e maturato il relativo credito d'imposta;
- ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del raggiungimento della riduzione di rischio sismico.

### **INVIO DATI ALL'ENEA RELATIVI AD INTERVENTI DI RISCHIO SISMICO**

Sin dal 2013 e con successive decorrenze il contribuente è tenuto a trasmettere all'**ENEA**, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, le informazioni relative agli interventi effettuati al fine di:

- **fruire della detrazione** prevista:
  - ✓ per gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui alla Legge n. 296/2006 e all'art. 14, DL n. 63/2013;
  - ✓ dal c.d. "**bonus facciate**", quando l'intervento incide sulla trasmittanza termica dell'involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso.



L'invio dei dati relativi a tali interventi è **presupposto indispensabile per fruire della detrazione**

- **monitorare e valutare il risparmio energetico** ottenuto a seguito:
  - ✓ di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ossia "opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo **all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia**";
  - ✓ dell'acquisto di elettrodomestici rientranti nel c.d. "**bonus arredo**" di cui all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013.



L'invio dei dati relativi a tali interventi, ancorché obbligatorio, **in caso di omissione non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione; se ne consiglia comunque la trasmissione** onde evitare imprevedibili modifiche normative che possano impedire retroattivamente la fruizione della detrazione.

Sino ad ora l'invio dei dati era pertanto richiesto solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Nell'ambito delle misure per l'attuazione del PNRR contenute nel Decreto convertito in legge, il Legislatore ha previsto il **potenziamento** del sistema di monitoraggio degli interventi rientranti nel c.d. "Ecobonus" e "Sismabonus" tramite ENEA.

In particolare è stata disposta **l'estensione della richiesta di invio all'ENEA dei dati** relativi agli interventi effettuati **anche per i lavori rientranti nel c.d. "Sismabonus"**, sia nel caso in cui si fruisca della detrazione nelle misure ordinariamente previste (**50% - 70% - 75% - 80% - 85%**) **sia** nel caso in cui si fruisca della detrazione **del 110%**.

Attualmente **la norma non risulterebbe ancora pienamente operativa** in quanto l'Agenzia Entrate ha reso noto che "ENEA è in attesa di ricevere dal Ministero competente precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. L'obbligo della trasmissione dei dati a ENEA scatterà dalla messa on-line del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite".